



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI**

**DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE**

Ufficio 9

Igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione
Via Giorgio Ribotta 5, Roma

A:

**Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano**

Servizi Veterinari

E p.c.:

**Associazioni di categoria
(Settore Carni)**

Ufficio 3 DGSA (Sede)

Ufficio 2 DGISA (Sede)

Oggetto: Esportazione prodotti di origine suina verso Paesi terzi. Applicazione di restrizioni in seguito ai focolai di PSA in Italia adottate dalla Colombia.

Si comunica agli Enti in indirizzo che, in considerazione della presenza della Peste Suina Africana sul territorio italiano, l'Autorità competente della Colombia (ICA - Istituto Colombiano Agropecuario) ha imposto delle restrizioni alle importazioni dall'Italia di prodotti e sottoprodotti di origine suina, come di seguito riportato.

Con risoluzione n. 34876 del 30/12/2025, l'ICA ha proibito dalla data della risoluzione stessa l'emissione dei documenti sanitari di importazione per i suini e per i prodotti e i sottoprodotti di origine suina provenienti dall'Italia (compresi quelli che hanno solo transitato per l'Italia). Con tale provvedimento la Colombia prevede anche la distruzione o respingimento dei prodotti e sottoprodotti interessati dalle restrizioni, qualora raggiungessero il Paese.

In deroga alle summenzionate restrizioni, sono ammessi i prodotti e sottoprodotti di origine suina che rientrano nella categoria dei “prodotti sicuri” secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità animale OMSA/WOAH riportata nel Codice Sanitario degli Animali Terrestri, Capitolo 15.1.2, che comprende:

1. prodotti a base di carne trattati termicamente in contenitori chiusi ermeticamente, con un valore F0 di 3 o superiore;
2. gelatina;
3. mangime secco estruso per animali da compagnia;
4. farina proteica;
5. altri prodotti di origine suina che possono essere commercializzati in sicurezza conformemente agli articoli pertinenti del capitolo 15.1 del Codice Sanitario degli Animali Terrestri OMSA/WOAH, che prevede l’applicazione di trattamenti in grado di determinare la distruzione del virus della PSA, quali, per le carni, il trattamento termico per almeno 30 minuti ad almeno 70°C (o trattamenti termici equivalenti) e la stagionatura.

Relativamente ai prodotti stagionati, la risoluzione ICA prevede il divieto di importazione in Colombia anche per i prodotti che, sebbene accompagnati da documenti sanitari di importazione, risultano stagionati per un periodo inferiore ai 140 giorni alla data del 3 dicembre 2025.

Si invitano i Servizi Veterinari regionali e le Associazioni di categoria in indirizzo a voler dare massima diffusione della comunicazione alle aziende interessate all’esportazione di prodotti e sottoprodotti di origine suina verso la Colombia.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 9 DGISA
Dott. Nicola SANTINI